

DELIBERA N. 8/26/CIR

ESITI DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A., AI SENSI DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, ART. 14 *BIS*, DI CUI ALLA DELIBERA N. 36/24/CIR E ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CONT. N. 1/24/DRS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 febbraio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, (di seguito l'Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito “Codice”);

VISTO l'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO l'atto di contestazione n. 1/24/DRS notificato alla società Telecom Italia Sparkle S.p.A. (di seguito "TIS" o "la Società") in data 16 gennaio 2024, con cui è stata contestata la violazione di obblighi relativi alla corretta applicazione del PNN (Piano di numerazione nazionale) di cui all'Allegato A della delibera n. 8/15/CIR e s.m.i., ed in particolare dell'art. 3, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6, comma 1 e 3, e dell'art. 7, commi 1 e 5, nonché dell'art. 70, comma 1, del Codice poiché TIS ha consegnato in Italia le chiamate provenienti dalle società estere Marfox Ltd. e Voip Albano, risultate prive del titolo autorizzatorio;

VISTA la delibera n. 36/24/CIR, del 13 novembre 2024, notificata a TIS in data 20 novembre 2024, con la quale l'Autorità, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha approvato e resi obbligatori gli impegni definitivi presentati da TIS e ha sospeso il relativo procedimento sanzionatorio;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

VISTI, in particolare, gli impegni di TIS nel seguito richiamati:

Impegno n. 1 –Integrazione contrattuale

1.a) Al fine di scoraggiare, in un'ottica di prevenzione dei comportamenti illeciti, l'uso non conforme della disciplina sul CLI, TIS si impegna a introdurre nei nuovi contratti di interconnessione per il transito voce internazionale (nonché in caso di rinnovo di quelli esistenti), una clausola contrattuale che espressamente prevede:

- (i) il diritto di TIS di bloccare il traffico in transito verso numerazioni nazionali qualora tali chiamate non rispettino le specifiche tecniche relative al CLI di cui all'Impegno n. 3, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale applicabile;*
- (ii) nonché (ii) il diritto di TIS di risolvere il contratto in caso di gravi, reiterate e ravvicinate violazioni della normativa regolamentare applicabile e delle predette specifiche tecniche relative al CLI. TIS provvede in particolare (informando per conoscenza l'UdM):*
- (iii) (a) a inoltrare all'operatore interconnesso una diffida alla prima grave violazione riscontrata;*
- (iv) e (b) a risolvere il contratto in caso di continue, gravi, reiterate e ravvicinate violazioni.*

Per la concreta attuazione delle misure di cui all'Impegno 1.a.) il termine è di 45 giorni dall'accettazione degli Impegni. 1.b.) L'attuazione dell'Impegno 1.a.) con riferimento ai contratti già in essere, avverrà secondo quanto indicato nell'Impegno 4.c.

Impegno n. 2 – Integrazione delle verifiche sui titoli autorizzatori

Al fine di limitare il rischio di dichiarazioni inesatte/incomplete sui titoli autorizzatori posseduti, in relazione ai nuovi contratti di interconnessione per il transito voce internazionale (nonché in caso di rinnovo di quelli esistenti), TIS si impegna inoltre a:

2.a.) consultare, in via autonoma, al momento della sottoscrizione dei nuovi contratti di interconnessione per il transito voce internazionale con operatori stabiliti nell'UE (nonché in caso di rinnovo di quelli esistenti), il data base delle autorizzazioni generali "GADB" gestito dal BEREC. In caso di assenza in detto data base, TIS si impegna a non sottoscrivere il contratto. In tal caso, al fine della sottoscrizione del contratto, TIS procederà ad effettuare ulteriori verifiche nel contraddittorio con la controparte e, eventualmente, si potrà avvalere delle facoltà di cui al successivo punto 2.b.);

2.b.) richiedere, al momento della sottoscrizione dei nuovi contratti di interconnessione per il transito voce internazionale con operatori non stabiliti nell'UE (nonché in caso di rinnovo di quelli esistenti), una specifica dichiarazione sul possesso della eventuale conferente autorizzazione nazionale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione prevederà, altresì, (i) l'obbligo di produrre la certificazione rilasciata dall'autorità di regolamentazione competente del Paese in cui opera il cliente attestante il possesso del titolo autorizzatorio su richiesta di TIS; (ii) la facoltà di TIS di risolvere il rapporto (e/o TIS si impegna a non sottoscrivere il relativo contratto), tanto in caso di dichiarazione scorretta, quanto in caso di mancata risposta alla richiesta documentale di TIS. Con l'obiettivo di ulteriormente rafforzare le misure di vigilanza e intervento già in essere nei confronti dei propri partner commerciali, l'Impegno di cui al punto 2.b.) andrà ad integrare le procedure già attuate e gestite dalla funzione interna TIS Fraud Management, nelle ipotesi di reiterati casi di sospetto spoofing segnalati da un operatore di terminazione e troverà immediata applicazione -unitamente a quanto previsto dal successivo Impegno 3 –in caso di segnalazione da parte dell'Autorità. Per la concreta attuazione delle misure di cui all'Impegno 2 il termine è di 45 giorni dall'accettazione degli Impegni.

2.c.) TIS procede altresì a verificare il possesso delle autorizzazioni da parte dei soggetti interconnessi con cui TIS ha già sottoscritto un contratto, selezionati dall'UdM, secondo quanto stabilito nell'Impegno 4.c.).

Impegno n. 3 – Integrazione delle procedure tecniche di intervento

TIS, per quanto di competenza di un operatore internazionale di transito, in aggiunta a quanto già implementato per il monitoraggio del traffico ricevuto e in transito da operatori internazionali verso numerazioni nazionali, al fine di vigilare sul corretto

formato del CLI, si impegna a verificare per singola interconnessione internazionale e per singolo cliente, le seguenti istanze di centrale:

- a) blocco delle chiamate senza il formato E 164;*
- b) blocco delle chiamate che si presentano con + 39 area code (a titolo di esempio 06) senza subscriber number;*
- c) blocco delle chiamate che si presentano con totale assenza del campo CLI;*
- d) blocco delle chiamate che si presentano solo con + 39. Per la concreta attuazione delle misure di cui all'Impegno 3 il termine è: –entro il 1° maggio 2024 per le misure di cui alla lett. c); e entro il 1° ottobre 2024 per le misure di cui alla lett. a); b) e d).*

Impegno 4 – Costituzione Unità di Monitoraggio

4.a.) TIS si impegna a costituire un'Unità di Monitoraggio ("UdM") con il compito di vigilare sulla concreta attuazione degli Impegni. TIS sarà tenuta ad inviare alla UdM un proprio report semestrale sull'attuazione delle misure proposte ("Report"). L'UdM sarà composta da due rappresentanti di TIS e un membro dell'Autorità.

4.b.) Con cadenza semestrale, per un periodo di complessivamente due (2) anni dall'accettazione degli Impegni, il Report -discusso e verificato dall'UdM-sarà inviato all'Autorità a supporto dell'attività di vigilanza dalla stessa compiuta sull'attuazione delle misure proposte da TIS.

4.c.) In particolare, l'UdM ha il compito di attuare l'Impegno 1.a) con riferimento ai contratti già in essere. A tal fine, TIS condividerà anche con l'UdM la lista degli operatori attivi sul servizio voce internazionale, già inviata all'AgCom, e, sulla base di essa, definirà un ragionevole piano di lavoro volto a individuare i rapporti in essere su cui intervenire, per paese di riferimento, secondo un ordine di priorità che può tener conto di particolari criticità evidenziate dall'Autorità in relazione ai fenomeni di spoofing. In base al piano di lavoro condiviso, TIS informerà i partner commerciali così individuati di quanto previsto dall'Impegno 1.a.), provvedendo a proporre loro i termini e le condizioni della integrazione contrattuale ivi prevista. I Report semestrali forniranno un resoconto specifico sull'esito delle attività compiute in relazione a detti rapporti, oggetto di revisione secondo il piano di lavoro stabilito.

TIS si impegna a individuare i rapporti in essere su cui intervenire, per paese di riferimento, secondo un ordine di priorità che può tener conto di particolari criticità evidenziate dall'Autorità in relazione ai fenomeni di spoofing. In base al piano di lavoro condiviso, TIS informerà i partner commerciali così individuati di quanto previsto dall'Impegno 1.a.), provvedendo a proporre loro i termini e le condizioni della

integrazione contrattuale ivi prevista. I Report semestrali forniranno un resoconto specifico sull'esito delle attività compiute in relazione a detti rapporti, oggetto di revisione secondo il piano di lavoro stabilito.

CONSIDERATO quanto segue:

l'art. 1, comma 2, della delibera n. 36/24/CIR prevede che “L'authority esamina con cadenza periodica, e comunque per un periodo di 1 anno dalla notifica del presente provvedimento, l'attuazione degli Impegni attraverso specifica attività di monitoraggio svolta dalla Direzione.”.

In proposito, si rappresenta che l'anno di monitoraggio è iniziato a decorrere dal 20 novembre 2024, data di notifica della delibera n. 36/24/CIR del 13 novembre 2024. In relazione a tale periodo, il monitoraggio svolto dalla Direzione si è sviluppato come segue:

- con nota prot. 0144055 del 10 giugno 2025, TIS, su richiesta della Direzione, ha fornito evidenza delle attività svolte in relazione al primo semestre di attuazione degli Impegni in esame (20 novembre 2024-19 maggio 2025);
- muovendo dal set di informazioni relative al primo semestre di attuazione degli Impegni da parte di TIS, l'attività di monitoraggio della Direzione è poi proseguita attraverso il supporto – in attuazione dell'Impegno n. 4 - dall'Unità di monitoraggio (di seguito “UdM”). In particolare, si sono tenute n. 6 riunioni dell'UdM nelle seguenti date: 23 giugno 2025, 16 luglio 2025, 18 settembre 2025, 5 novembre 2025, 17 dicembre 2025 e, infine, 28 gennaio 2026;
- attraverso il supporto dell'UdM si è individuato un piano di lavoro in base al quale TIS - tenuto conto di quanto già comunicato con nota del 10 giugno 2025, prot. Agcom 144055 – ha potuto completare le attività connesse all'attuazione degli Impegni approvati con la delibera n. 36/24/CIR.

Gli esiti delle verifiche sull'attuazione degli impegni hanno prodotto le seguenti evidenze:

Impegno n. 1 - Integrazione contrattuale

TIS ha provveduto, in sede di negoziazione di nuovi contratti di interconnessione oppure di modifiche/integrazioni dei preesistenti rapporti per il transito voce internazionale, all'inserimento di nuove clausole che non sono state oggetto di trattativa.

Si rammenta che TIS si è impegnata ad introdurre la clausola in esame nei contratti di interconnessione per il transito voce internazionale per scoraggiare l'uso non conforme della disciplina sul CLI riservandosi, in virtù di tale clausola, il diritto di bloccare traffico illecito. Tale esigenza – ferma restando l'attività già svolta da TIS in adempimento dell'Impegno n. 1 sia sui nuovi contratti che su quelli in essere – è risultata *de facto*

superata dalla sopravvenuta disciplina sui blocchi prevista dalla delibera n. 106/25/CONS in forza della quale tutti i Carrier Internazionali autorizzati in Italia, inclusa TIS, hanno adottato le più stringenti misure di blocco disciplinate all'art. 8, comma 2, della medesima delibera.

In particolare, TIS ha implementato sia le misure di blocco delle chiamate internazionali con CLI costituiti da numerazioni geografiche (in vigore dal 19 agosto 2025) sia le restanti misure blocco delle chiamate con CLI costituiti da numerazione per servizi mobili (in vigore dal 19 novembre 2025). TIS ha inviato apposite comunicazioni ai propri clienti per informarli dell'introduzione delle predette misure di blocco che hanno riguardato tutti gli operatori interconnessi.

Impegno n. 2 - Verifica documentale del titolo autorizzatorio

TIS ha proceduto in via autonoma (tramite accesso alla banca dati delle autorizzazioni generali "GADB" gestita dal BEREC, in condivisione con gli uffici competenti dell'Autorità) alla verifica puntuale e documentale delle autorizzazioni in possesso dei nuovi clienti. Per gli operatori non stabiliti in UE - già in fase di trattativa dei nuovi contratti - TIS ha chiesto il rilascio di una dichiarazione formale relativa al possesso del titolo autorizzatorio nazionale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

TIS ha proceduto alle verifiche del possesso del titolo autorizzatorio di operatori non stabiliti nell'UE anche consultando i *link* delle Autorità di regolazione/Enti governativi nonché i *link* delle pagine web dell'operatore che agisce in qualità di carrier internazionale. Le società non registrate al BEREC ma registrate tuttavia presso Authority di settore extra ambito UE, e risultanti ad una verifica dettagliata società di grosse dimensioni e con una storia consolidata come carrier internazionali sono state ritenute dall'UdM conformi alla regolamentazione.

Per una società per la quale sono sorti dei dubbi sul titolo abilitativo, TIS ha sospeso in via in precauzionale i rapporti contrattuali.

A partire dal mese di giugno 2025, le verifiche svolte da TIS (quasi tutte con esito positivo) sul possesso dei titoli abilitativi per i contratti in essere, hanno riguardato un numero di soggetti interconnessi che attualmente rappresentano circa il 95% del traffico terminato in Italia da TIS.

Impegno n. 3 – Integrazione delle procedure tecniche di intervento

TIS ha fornito evidenza delle attività svolte nel primo semestre (20 novembre 2024 – 19 maggio 2025) riportando l'esito delle procedure di blocco. In generale, TIS ha evidenziato che, mediamente, prima della predisposizione dei blocchi, passava il 0,33%

di traffico anomalo, percentuale che si è gradualmente ridotta all'0,01%, sino a raggiungere l'azzeramento completo a giugno 2025.

Con specifico riferimento ai vari blocchi di chiamate, TIS ha comunicato quanto segue:

a) Blocco delle chiamate senza il formato E 164:

A partire da maggio 2024, TIS ha attivato un meccanismo di blocco centralizzato delle chiamate prive di formato E.164 tramite procedure di *routing*, svolto attraverso il sistema IX-Tools in uso presso TIS per gestire *routing* e *pricing*. Questo ha consentito un'efficace identificazione e filtraggio dei CLI non conformi.

b) Blocco delle chiamate che si presentano con + 39 e il solo area-code (a titolo di esempio 06) senza subscriber number:

L'attuazione di questo blocco, completata a ottobre 2024, ha richiesto una più complessa attività di ottimizzazione delle centrali, effettuata in collaborazione con la funzione tecnica di TIS.

c) Blocco delle chiamate che si presentano con totale assenza del campo CLI:

A partire da maggio 2024, TIS ha attivato tale misura. Il sistema blocca efficacemente ogni chiamata priva di campo CLI, con interventi centralizzati già attivi da oltre sei mesi.

d) Blocco delle chiamate che si presentano solo con + 39:

L'attuazione di questa misura è stata elaborata contestualmente a quella di cui al punto b).

Impegno n. 4 – Unità di monitoraggio

L'unità di monitoraggio sulle attività svolte da TIS per l'esecuzione degli impegni è stata costituita ed ha periodicamente interagito con la società TIS, ricevendo di volta in volta tutte le informazioni e chiarimenti richiesti;

RITENUTO, alla luce degli esiti dell'attività di monitoraggio, che gli impegni presentati da TIS ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, approvati dall'Autorità con la delibera n. 36/24/CIR, sono stati correttamente attuati;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Regolamento, che sussistano i presupposti per archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 1/24/DRS;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA
Articolo 1

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio, avviato nei confronti della società Telecom Italia Sparkle S.p.A., con sede legale in Via di Macchia Palocco, 223 - 00125 Roma, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, di cui alla contestazione n. 1/24/DRS, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata a Telecom Italia Sparkle S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella